

Allegato "A" al Repertorio n. 110549-33843

STATUTO
DELLA "FONDAZIONE FALCONE"

CAPO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - PATRIMONIO

ARTICOLO 1

E' costituita a memoria di Giovanni Falcone e Francesca Laura Morvillo, una fondazione denominata "FONDAZIONE FALCONE". La Fondazione ha sede in Palermo.

ARTICOLO 2

La Fondazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed in particolare:

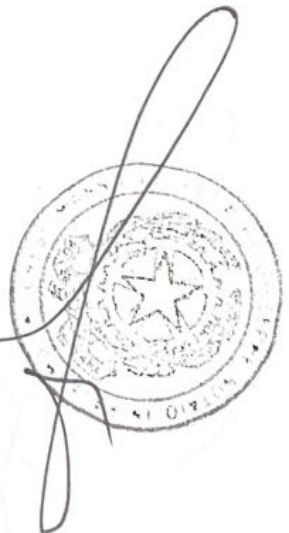
E' scopo della fondazione l'attuazione di iniziative del più alto interesse sociale, quali la promozione di attività culturali, di studio, di ricerca, di assistenza che favoriscano lo sviluppo di una cultura antimafiosa nella società e nei giovani in particolare, nonché la promozione del perfezionamento della professionalità degli apparati investigativi e giudiziari impegnati nell'azione di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Oggetto della Fondazione è anche quello di favorire l'integrazione e la cooperazione tra i sistemi giudiziari europei ed internazionali per un più efficace coordinamento di tutti gli Stati e delle Agenzie deputate alla prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata per una più rapida ed efficace azione di contrasto.

E' altresì scopo della fondazione l'attuazione di iniziative e di percorsi di autoaggiornamento, orientamento, formazione continua del personale interno proprio della fondazione, dei giovani e dei cittadini nonché l'attivazione di esperienze di servizio civile regionale, nazionale ed universale.

In via esemplificativa, ma non esclusiva, potrà, quindi:

- a) organizzare incontri, convegni, seminari, corsi di studio; e di educazione;
- b) effettuare, commissionare, stampare, editare, effettuare e diffondere ricerche, studi, pubblicazioni e quant'altro;
- c) istituire borse di studio in favore di giovani studenti meritevoli che versino in condizione di svantaggio sociale laureati in discipline giuridiche e sociali che manifestino particolare attitudine allo studio delle materie di interesse per la Fondazione, secondo le modalità approvate dal Consiglio generale;
- d) partecipare ad altre fondazioni ed associazioni, italiane ed estere, aventi scopi simili e con finalità culturali;
- e) fare, insomma, quanto il Consiglio Generale e gli Organi della Fondazione riterranno, utile e/o opportuno per il raggiungimento dello scopo della Fondazione stessa.

Per il raggiungimento di tali scopi e finalità, la Fondazio-



ne potrà stipulare convenzioni e contratti con gli Enti Istituzionali ed economici interessati, con singoli ricercatori, associazioni, fondazione ed entità private e pubbliche in Italia ed all'estero.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti previsti dall'art. 6 D. Lgs. 117/2017 e relativi decreti attuativi, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti. Tale attività è svolta secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 03/07/2017 n. 117 e relativi decreti attuativi

ARTICOLO 3

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) da numero 50.000 (cinquantamila) copie del libro "L'ALBERO FALCONE", edito dalla Società Editrice "EDITALIA", ciascuna copia al valore di stampa di Lire 5.000 (cinquemila) e, così, per il complessivo valore di stampa di Lire 250.000.000 (duecentocinquantamila);
- b) dalla somma di Lire 100.000.000 (centomilioni), a tal fine stanziata dall'Università di Palermo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 1992;
- c) dalla somma di Lire 50.000.000 (cinquantamila) a tal fine stanziata dall'Assemblea Regionale Siciliana con delibera del Consiglio di Presidenza dell'Assemblea Regionale in data 30 ottobre 1992;
- d) dai Beni che eventualmente potranno pervenire alla Fondazione per testamento o per donazione, nonchè da enti e/o da privati.

Si prevede l'acquisizione alla Fondazione della biblioteca privata di Giovanni e Francesca Falcone, nonchè dei premi e riconoscimenti da essi ricevuti. La fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nel presente statuto, oltre che secondo le norme, i regolamenti, le procedure sottostanti le singole attività finanziate a livello regionale, nazionale, europeo ed internazionale.

Il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato anche con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili secondo la volontà dei donatori nonchè con i redditi derivanti dal patrimonio e le entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.



Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopra citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi.

ARTICOLO 4

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con la rendita del suo patrimonio, nonchè con ogni altro provento o contributo di cui al precedente art. 3).

ARTICOLO 5

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio Generale;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente della Fondazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 6

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Generale composto da 11 (undici) a 50 (cinquanta) membri, di cui 11 (undici) designati a maggioranza semplice dai fondatori nell'atto di fondazione, da 4 (quattro) a 22 (ventidue) membri designati, sempre a maggioranza semplice dai fondatori nei tre mesi successivi alla fondazione, e da 1 (uno) a 35 (trentacinque) membri cooptati - sempre a maggioranza semplice - dai consiglieri come sopra nominati.

Tutti i membri del Consiglio Generale durano in carica fino all'eventuale revoca da parte di coloro che li hanno designati.

La revoca deve essere pronunciata a maggioranza semplice.

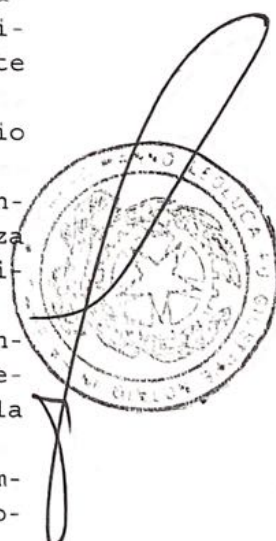
A seguito di tre assenze consecutive non giustificate, ciascun consigliere decade da componente del Consiglio Generale, assumendo una carica onoraria quale componente del Comitato Scientifico, come previsto dall'Art 12 del presente Statuto.

(Regola interna deliberata durante la seduta del consiglio generale del 23 dicembre 2019)

Se nel corso dell'incarico vengono a mancare uno o più consiglieri designati dai fondatori, questi ultimi devono senza indugio, provvedere a maggioranza semplice alla loro sostituzione.

Se nel corso dell'incarico vengono a mancare uno o più consiglieri cooptati, i consiglieri designati dai fondatori devono, a maggioranza semplice, provvedere senza indugio alla loro sostituzione.

Ove venga a mancare la pluralità dei fondatori, tutti i membri del consiglio generale saranno sostituiti per cooptazione.



ARTICOLO 7

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente della Fondazione che lo presiede.

Inoltre, deve essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto che dovrà pervenire ai destinatari almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza e con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

ARTICOLO 8

Le deliberazioni del Consiglio Generale debbono essere assunte in prima convocazione con l'intervento di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei componenti ed a maggioranza assoluta degli intervenuti, ed in seconda convocazione a maggioranza assoluta degli interventi qualunque sia il loro numero.

In caso di parità di voti, prevale il veto del presidente.

Il Consiglio Generale ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- a) elegge tra i suoi membri il Presidente;
- b) elegge tra i suoi membri, ove lo ritenga, uno o due Vice presidenti;
- c) nomina tra i suoi membri un Comitato Esecutivo previa determinazione del numero dei suoi componenti e dei poteri a questo delegati;
- d) nomina - se lo ritiene - un presidente Onorario;
- e) nomina il Collegio dei Revisori.
- f) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- g) delibera l'accettazione di contributi, donazioni lasciti, nonchè gli acquisti, le alienazioni e l'utilizzo dei beni mobili ed immobili;
- h) determina, di volta in volta, i criteri e le modalità per l'erogazione di eventuali rendite;
- i) delibera le modifiche dello Statuto ed i regolamenti interni che si rendessero necessari;
- l) provvede, ove necessario, su proposta del Presidente alla nomina di uno o più Segretari Generali i quali, nei limiti dei poteri loro conferiti, esplicano con continuità ed impegno i compiti e le mansioni che vengono loro attribuiti; i suddetti Segretari Generali, ove non ne facciano parte, possono intervenire alle riunioni del Consiglio Generale, del Comitato Esecutivo e del Comitato Scientifico. I segretari generali restano in carica per la durata stabilita dal Consiglio Generale;
- m) ha la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di nominare i componenti di un comitato Scientifico determinando le regole e le funzioni di questo organismo;
- n) decide sull'attività della Fondazione;
- o) decide la remunerazione di persone che eventualmente pre-



stino la loro opera per la Fondazione;
I verbali sono trascritti in apposito registro e ciascun verbale deve essere firmato dal Presidente o da un altro Consigliere all'uopo delegato dallo stesso Presidente e da un Segretario nominato di volta in volta dal Consiglio.

ARTICOLO 9

PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione e provvede alla sua amministrazione in conformità con quanto deliberato dal Consiglio Generale. Il Presidente può proporre al Consiglio la nomina di uno o più Segretari Generali e di uno o più Vicepresidenti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Vicepresidente più anziano, qualora nominato, ovvero l'altro Vicepresidente, ovvero un membro del Consiglio Generale all'uopo delegato dallo stesso Presidente.

Il Presidente, qualora lo ritenga opportuno, ha la facoltà di subdelegare a terzi i poteri di rappresentanza della Fondazione, anche al fine di stipulare contratti e/o convenzioni con organismi privati e/o pubblici, in Italia ed all'estero. Il presidente dura in carica fino a revoca.

In particolare, resta di attribuzione del presidente: curare l'osservanza delle norme contenute nel presente Statuto;

- vigilare su tutto il complesso organizzativo ed amministrativo della Fondazione;
- convocare e presiedere il Consiglio Generale;
- provvedere a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo;
- in caso di assoluta urgenza, adottare i provvedimenti occorrenti, riferendo per la ratifica entro 30 (trenta) giorni al Consiglio Generale o al Comitato Esecutivo;
- sovrintendere al personale dipendente della Fondazione.

ARTICOLO 10

COMITATO ESECUTIVO

Il Consiglio Generale nomina un Comitato Esecutivo previa determinazione del numero dei suoi componenti. Sono membri - di diritto - del Comitato Esecutivo quei fondatori che facciano parte del Consiglio Generale stesso, nonché Presidente e, se nominati, il o i Vicepresidente/i.

Al Comitato Esecutivo possono essere dal Consiglio Generale delegati tutti i poteri di cui al precedente art. 8) ad eccezione di quelli previsti ai punti a), b), c), d), e) f) ed i).

ARTICOLO 11

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre)



esercizi e sono rieleggibili.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Generale. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai componenti dell'Organo di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

ARTICOLO 12

COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è organo consultivo

ARTICOLO 13

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il giorno 1° gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ciascun anno.

Il primo esercizio finanziario si chiuderà il 31 dicembre 1993.

La Fondazione terrà un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Alla chiusura di ogni esercizio, l'Organo di Amministrazione, predisporrà il bilancio, unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell'attività, che saranno presentati al medesimo organo entro il trenta (30) aprile dell'anno successivo per l'approvazione.

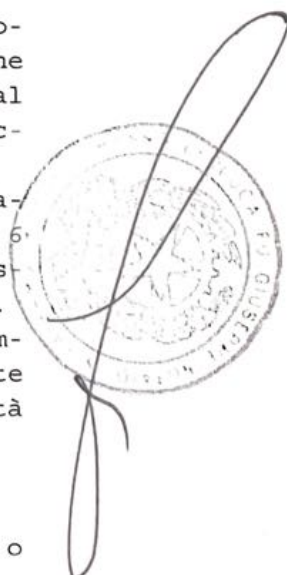
L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite, salvo rimborso delle spese - effettivamente documentate - sostenute ed anticipate da ciascun soggetto per compiti ed attività strettamente inerenti allo scopo.

ARTICOLO 14

BILANCIO SOCIALE E OBBLIGHI PUBBLICITARI

La Fondazione, qualora abbia con ricavi, rendite, proventi o



entrate comunque denominate superiori ad un (1) milione di euro deve depositare presso il Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio Sito Internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida tempo per tempo vigenti.

Inoltre, la Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila (100.000,00) euro annui, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

ARTICOLO 15

TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi degli articoli del Codice Civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa all'Organo di Amministrazione, con i modi e le maggioranze di cui all'art. 8 del presente statuto.

ARTICOLO 16

ESTINZIONE

In caso di estinzione/scioglimento dell'Ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Organo di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

F.to: Maria Falcone

DOTTOR LEOLUCA CRESCIMANNO NOTAIO

